

FOGLIO FEDERALE

Anno VIIo.

Berna, 26 marzo 1924.

Volume I.

Si pubblica di regola una volta la settimana. Prezzo: Fr. 1 l'anno per gli abbonati paganti al Foglio ufficiale del Cantone Ticino e per gli abbonati di lingua italiana al Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, e fr. 10 per i soli abbonati al Foglio Federale Svizzero.

Amministrazione: *Tipografia Cantonale Grassi & C.*, Bellinzona.

Disegno

Legge federale

concernente

l'uso delle cauzioni di società germaniche d'assicurazioni sulla vita e la concessione d'un soccorso federale agli assicurati svizzeri.

L'ASSEMBLEA FEDERALE

DELLA

CONFEDERAZIONE SVIZZERA,

Visti l'art. 34, secondo capoverso e l'art. 64 della Costituzione federale,

a compimento e modificazione della legge federale sulle cauzioni delle società d'assicurazioni del 4 febbraio 1919 e della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908,

visto il messaggio del Consiglio federale del 26 febbraio 1924,

decreta:

Art. 1.

Le cauzioni prestate al Consiglio federale, in conformità della legge federale sulle cauzioni delle società d'assicurazioni del 4 febbraio 1919 («legge sulle cauzioni»),

Uso delle cauzioni.

dalle società germaniche d'assicurazioni sulla vita menzionate all'art. 2 saranno adoperate, giusta la presente legge, a pagare parzialmente le prestazioni dovute agli aventi diritto o ai creditori pignoratizi in virtù di contratti d'assicurazione che devono essere eseguiti in Svizzera (« aventi diritto »).

I provvedimenti previsti nella presente legge sostituiscono la procedura di cui all'art. 10 della legge sulle cauzioni.

Art. 2.

Società germaniche.

Il provvedimento di cui all'art. 1 si estende alle cauzioni delle seguenti società germaniche d'assicurazioni sulla vita :

La Gotha, Banca d'assicurazione mutua sulla vita, in Gotha ;

La Lipsia, Società d'assicurazione mutua sulla vita, in Lipsia ;

La Karlsruhe, Società d'assicurazione mutua sulla vita, in Karlsruhe ;

Società anonima d'assicurazione sulla vita e di rendite, a Berlino (Teutonia, succursale di Lipsia del Nordstern) ;

La Concordia, Compagnia d'assicurazione sulla vita a Colonia ;

La Stoccarda, Banca d'assicurazione mutua sulla vita, a Stoccarda ;

La Germania, Società anonima d'assicurazione sulla vita, a Stettino ;

L'Atlas, Società Germanica d'assicurazione sulla vita, a Ludwigshafen sul Reno.

Art. 3.

Diritto di fronte alla società germanica.

Coll'entrata in vigore della presente legge, nelle assicurazioni ancora in corso il credito derivante dall'assicurazione è sostituito da un diritto, di fronte alla società germanica, sulla riserva matematica calcolata secondo i criteri e le basi contabili della società approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni. Trattandosi di assicurazioni per le quali il caso d'assicurazione si sia già verificato prima dell'entrata in vigore della legge, il diritto di

fronte alla società germanica comprende l'intera prestazione prevista nel contratto.

Resta garantito il diritto di risarcimento giusta gli art. 36 e 37 della legge federale sul contratto d'assicurazione del 2 aprile 1908.

I diritti risultanti in virtù della presente disposizione non soggiacciono alla prescrizione biennale dell'art. 46 della legge federale sul contratto d'assicurazione.

Art. 4.

I mutui e i pagamenti anticipati su polizze concessi dalle società germaniche diventano esigibili al giorno dell'entrata in vigore della legge. L'assicurato deve invitare la società germanica a conteggiare i mutui e i pagamenti anticipati. La società è tenuta a eseguire il conteggio secondo i suoi criteri e le sue basi contabili approvati dall'Ufficio federale delle assicurazioni, ad annotare sulla polizza la somma assicurata e il premio nei loro importi ridotti e a consegnare la polizza all'assicurato.

Conteggio di
mutui su
polizze.

La somma assicurata così ridotta è considerata, a' sensi della presente legge, come somma assicurata presso la società germanica, e l'assicurato può partecipare solo con questa somma alla realizzazione della cauzione o all'azione di soccorso.

Art. 5.

Il Consiglio federale stipula con le società svizzere d'assicurazioni sulla vita una convenzione circa l'uso delle cauzioni delle società germaniche e circa il modo di rendere possibile la conclusione di nuove assicurazioni, con un soccorso federale da accordare a tal uopo (« convenzione »).

Convenzione
con società
svizzere.

Art. 6.

Con l'entrata in vigore della presente legge, i valori in moneta estera depositati a cauzione passano, insieme con gli interessi, in proprietà della Confederazione.

Il loro valore dev'essere determinato dalla Banca Nazionale Svizzera, prendendosi come base, in quanto sia possibile, i corsi ufficiali del giorno in cui entrerà in vigore la legge. Esso sarà versato alla cauzione in contanti delle singole società germaniche, semprechè la Confederazione non debba, giusta l'art. 7, adoperare questi valori delle cauzioni a pagare le somme assicurate.

Cauzioni in
valuta e-
stera.

1. Trapasso
dei valori
costituenti
la cauzione
alla Confe-
derazione.

Art. 7.

2. Pagamento delle somme assicurate in valuta estera.

Per le assicurazioni di capitali pagabili in marchi germanici o in corone austriache, che furono concluse dopo il 1° gennaio 1893, la Confederazione paga agli aventi diritto, entro il termine dell'art. 25, l'intero capitale assicurato nella valuta stabilita nel contratto. Per le assicurazioni di rendite è sborsata la riserva matematica esistente presso la società germanica. Le assicurazioni in corone oro e in marchi oro sono trattate come assicurazioni in franchi.

Gli importi menzionati nel capoverso precedente sono pagati agli aventi diritto dalla Banca Nazionale Svizzera per ordine dell'Ufficio federale delle assicurazioni.

Art. 8.

- Cauzioni in valuta svizzera.

1. Trapasso alle società svizzere dei valori costituenti le cauzioni.

Trascorsi tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le cauzioni costituite da valori e contanti in valuta svizzera sono trasferite alle società svizzere in conformità della ripartizione prevista nella convenzione.

Art. 9.

2. Esclusione della compensazione.

I capitali e gli interessi dei valori costituenti le cauzioni non possono essere compensati dai debitori con crediti derivanti da contratti d'assicurazione.

Art. 10.

3. Prezzo di assunzione.

Il prezzo d'assunzione delle cauzioni da rilevare dalle società svizzere è stabilito secondo le disposizioni della convenzione.

Art. 11.

4. Quota nella cauzione.

Ciascun avente diritto riceve, come quota spettante alla sua assicurazione sul prezzo d'assunzione della cauzione, (« quota nella cauzione ») una percentuale fissa della riserva matematica a' sensi dell'art. 12 e precisamente:

27,5 % per la Gotha, Banca d'assicurazione mutua sulla vita;

27,0 % per la Lipsia, Società d'assicurazione mutua sulla vita;

- 9,9 % per la Karlsruhe, Società d'assicurazione mutua sulla vita ;
- 16,3 % per la Società Anonima d'assicurazioni sulla vita e di rendite (Teutonia, succursale di Lipsia del Nordstern) ;
- 4,5 % per la Concordia, Compagnia d'assicurazione sulla vita, in Colonia ;
- 21,3 % per la Stoccarda, Banca d'assicurazione mutua sulla vita ;
- 19,6 % per la Germania, Società Anonima d'assicurazione sulla vita ;
- 18,4 % per l'Atlas, Società Germanica d'assicurazione sulla vita.

Questo calcolo vale di fronte alle società germaniche e di fronte agli aventi diritto.

Art. 12.

La riserva matematica delle assicurazioni presso le società germaniche è calcolata in base a criteri e a basi contabili uniformi. Il calcolo è fatto nell'ipotesi che l'assicurato abbia scelto per l'assicurazione primitiva, la stessa combinazione che quella stabilita dalla società svizzera, giusta l'art. 28, 3° capoverso, per la nuova assicurazione da concludere con essa, applicando le basi tecniche che per essa fanno stato.

Determinazione della riserva matematica.

Salvo disposizione contraria, per riserva matematica nella presente legge s'intende quella definita nel precedente capoverso.

Art. 13.

Entrata in vigore la presente legge, il Consiglio federale farà inserire nel « Foglio federale », nel « Foglio ufficiale svizzero di commercio » e in tutti i fogli ufficiali cantonali un avviso col quale gli aventi diritto saranno invitati a notificare le loro pretese. La notificazione va fatta entro due mesi dopo l'entrata in vigore della legge, presso la società svizzera designata dalla convenzione. Si considerano senz'altro come notificati gli aventi diritto i cui indirizzi risultano dai registri dei mandatari generali svizzeri (art. 46, secondo capoverso).

Avviso ai creditori.

1. Notificazione della pretesa.

Art. 14.

2. Conseguenze del trascorrimento del termine.

Se l'avente diritto non notifica la sua pretesa entro due mesi dall'entrata in vigore della legge, perde la partecipazione al soccorso federale e non ha più diritto se non alla quota nella cauzione.

Se l'avente diritto lascia trascorrere invano, senza sua colpa, il termine per la notificazione, egli può farla posticipatamente subito dopo tolto l'impedimento, ma non dopo che sia passato un anno dall'entrata in vigore della legge.

Se l'avente diritto non notifica la sua pretesa entro un anno dall'entrata in vigore della legge, egli perde anche il diritto alla sua quota nella cauzione.

Art. 15.

Nuove assicurazioni.

1. Diritto.

Gli aventi diritto possono concludere nuove assicurazioni con le società svizzere, giusta le disposizioni della convenzione (« nuova assicurazione »). I creditori pignoratizi hanno questo diritto solo se lo consente l'assicurato.

Nei casi menzionati negli art. 22 a 24 non possono essere concluse nuove assicurazioni.

Art. 16.

2. Questionario.

L'avente diritto che si notifica o che risulta dai registri riceve dalla società svizzera un questionario ch'egli deve ritornarle riempito entro venti giorni, allegando la polizza con le aggiunte e la quietanza dell'ultimo premio pagato alla società germanica. Se non si può presentare la quietanza dell'ultimo premio, si deve fornire in altro modo la prova del pagamento. Se la polizza era costituita in pegno presso la società germanica, essa deve portare l'annotazione menzionata nell'art. 4, primo capoverso.

Art. 17.

3. Proposta.

Quando la società svizzera ha ricevuto il questionario riempito come pure la polizza, le aggiunte e la quietanza dell'ultimo premio, essa presenta all'avente diritto una proposta per la conclusione di un'assicurazione a premi oppure liberata. Essa gl'indica anche l'ammontare della sua quota nella cauzione.

Entro 20 giorni da che ha ricevuto la proposta della società svizzera, l'avente diritto deve dichiarare quale delle assicurazioni propostegli giusta il 1° capoverso egli accetta o se egli chiede che gli sia pagata la sua quota nella cauzione.

Art. 18.

Se l'avente diritto accetta la proposta per un'assicurazione a premi, egli deve pagare, all'atto stesso della sua dichiarazione, il premio parziale fino al 1° gennaio 1925, calcolato secondo le disposizioni della convenzione e il premio che scade il 1° gennaio 1925. Col pagamento di questo premio l'assicurazione è conchiusa e comincia la responsabilità della società svizzera.

4. Conclusione di un'assicurazione a premi.

Art. 19.

L'avente diritto può concludere la nuova assicurazione a premi anche prima di ricevere la proposta della società svizzera, se fa a quest'ultima un primo versamento ammontante al 2 % della somma assicurata presso la società germanica. Avvenuto questo versamento, la nuova assicurazione si considera conchiusa e comincia la responsabilità della società svizzera per l'ammontare della nuova assicurazione a premi. L'importo del versamento è dedotto dal premio dovuto per la nuova assicurazione.

5. Conclusione di un'assicurazione provvisoria.

Se il primo versamento non basta a coprire il premio, il resto dev'essere pagato entro venti giorni dopo ricevuto l'invito. Se l'invito rimane infruttuoso, si procede come se l'avente diritto si fosse dichiarato fin da principio per un'assicurazione liberata. Il primo versamento dev'essere restituito all'assicurato, dedotto il premio per il rischio sopportato dalla società e una somma per le spese d'amministrazione, da calcolarsi secondo le disposizioni della convenzione.

Art. 20.

Se l'avente diritto accetta la proposta per un'assicurazione liberata o se questa gli dev'essere rilasciata secondo le disposizioni della presente legge, il contratto è considerato come conchiuso con l'invio della polizza alla persona autorizzata a riceverla. La responsabilità della società svizzera comincia il 1° gennaio 1925.

6. Conclusione di un'assicurazione liberata.

Art. 21.

7. Mancata dichiarazione d'accettazione e trascorrenza del termine.

L'avente diritto che non osserva il termine di venti giorni dell'art. 16 può rivendicare solo la sua quota nella cauzione. Se non riempie il questionario entro il 1° luglio 1925, egli perde anche il diritto sulla quota suddetta.

Se l'avente diritto non osserva il termine di cui all'art. 17 o non fa il pagamento del premio previsto nell'art. 18, gli viene rilasciata un'assicurazione liberata.

In caso di trascorrenza di questo termine senza colpa dell'avente diritto, è applicabile per analogia l'art. 14, secondo capoverso. Resta riservato l'art. 45, secondo capoverso, della legge federale sul contratto d'assicurazione.

Art. 22.

Pagamento della quota nella cauzione.

La società svizzera sborsa in contanti la loro quota nella cauzione a quegli aventi diritto che le si notificano in conformità degli art. 13 e 14 o si considerano come notificati a' sensi dell'art. 13, ma che giusta le disposizioni della legge hanno una pretesa sulla quota nella cauzione, nonché agli aventi diritto che dichiarano di non voler concludere una nuova assicurazione.

Art. 23.

Liquidazione di un'assicurazione scaduta per morte.

Se l'assicurato è morto, essendo in corso o scaduta la sua assicurazione presso la società germanica e prima che l'avente diritto abbia concluso una nuova assicurazione o abbia chiesto il pagamento della quota nella cauzione, è pagato all'avente diritto il 50 % della somma assicurata.

Se un assicurato la cui pretesa, senza colpa dell'avente diritto, non fu notificata, è morto nel tempo dal 1° gennaio 1925 al 30 giugno 1925 e non era ancora conclusa una nuova assicurazione, è pagato anche in questo caso il 50 % della somma assicurata, salvo che, giusta le disposizioni della presente legge, l'avente diritto possa pretendere solo un'assicurazione liberata o la quota nella cauzione.

Se l'assicurato ha concluso una nuova assicurazione liberata e il caso d'assicurazione si verifica prima del 1° gennaio 1925, vien pagato l'importo della nuova assicu-

razione liberata, ma non più della somma menzionata nel primo capoverso.

Qualora, nel caso del primo e secondo capoverso, la somma delle assicurazioni su di una vita concluse presso le società germaniche da un assicurato superi fr. 50.000, saranno pagati, per tutte le assicurazioni insieme, franchi 25.000 o almeno la quota nella cauzione.

I pagamenti già fatti sulla cauzione sono computati sulle somme di liquidazione che vengono sborsate in conformità dei capoversi 1 a 4.

Art. 24.

La società svizzera paga agli aventi diritto, i cui crediti si fondano su assicurazioni in caso di vita, la loro quota nella cauzione aumentata del soccorso federale loro spettante.

Liquidazione dell'assicurazione in caso di vita.

Art. 25.

Il pagamento delle somme menzionate negli art. 22 a 24 è fatto sei mesi dopo l'entrata in vigore della legge, e, per le assicurazioni notificate tardivamente, entro tre mesi dalla rivendicazione del diritto presso la società svizzera. Quest'ultima può fare una deduzione su queste somme per coprire le sue spese. L'ammontare della deduzione è fissato nella convenzione.

Termini del pagamento.

Con questo pagamento o col conteggio della quota nella cauzione si estinguono le pretese dell'avente diritto sulla cauzione.

Art. 26.

Le assicurazioni di capitali scadute all'entrata in vigore della legge o che scadono entro il termine di notificazione previsto negli articoli 13 e 14, secondo capoverso, sono trattate come assicurazioni non scadute.

Assicurazioni scadute.

Art. 27.

Per le assicurazioni concluse in una valuta estera la somma assicurata presso la società germanica è convertita in valuta svizzera al corso che la valuta estera ha in Svizzera il giorno dell'entrata in vigore della legge. E' riservato l'art. 7.

Assicurazioni in valuta estera.

Per le assicurazioni concluse prima del 1° gennaio 1893 il corso di conversione importa almeno il 40 % della quotazione alla pari.

Art. 28.

Criteri e basi
contabili
uniformi.

Per le nuove assicurazioni sono stabiliti nella convenzione dei criteri e delle basi contabili uniformi validi per tutte le società svizzere.

Le nuove assicurazioni sono concluse soltanto come assicurazioni con premi costanti e nelle combinazioni previste nella convenzione.

Alla nuova assicurazione si applica la combinazione che più si avvicina all'assicurazione conclusa presso la società germanica.

Art. 29.

Computo della
quota nella
cauzione e
del versamento
al
conto vincolato.

La quota nella cauzione spettante all'avente diritto che conclude con la società svizzera una nuova assicurazione, è computata su quest'ultima come un versamento unico.

I premi versati al conto vincolato presso la Banca Nazionale Svizzera sono messi a disposizione dell'avente diritto, a sua richiesta, presso la società svizzera.

Entrata in vigore la legge, la Banca Nazionale Svizzera accrediterà a ciascun assicurato, per i versamenti al conto vincolato, fino al momento in cui esso disporrà dei versamenti, ma al più tardi fino al 1° gennaio 1925, un interesse calcolato in base al suo saggio di sconto, ma non più del 4 %.

Art. 30.

Soccorso della
Confederazione.

In quanto la presente legge non preveda eccezioni, la Confederazione concede un soccorso finanziario agli aventi diritto i cui crediti si fondano su assicurazioni concluse presso società germaniche. Questo soccorso viene prestato in parte sotto forma di sussidio unico, in parte con versamenti periodici.

Art. 31.

1. Sussidio federale unico.
a. Ammontare.

Il sussidio federale unico consiste in una somma con la quale, insieme con la quota nella cauzione spettante a un'assicurazione, la riserva matematica è portata al 27 1/2 % per tutte le società. Sono dedotti gli acconti

già riscossi sulla cauzione. Questo importo complessivo viene impiegato, come deposito unico, per la nuova assicurazione e corrisponde alla riserva matematica iniziale di quest'ultima.

Dall'ammontare complessivo delle riserve matematiche iniziali sono dedotte le cauzioni da rilevare giusta l'art. 8 col loro prezzo d'assunzione, ridotte delle somme in contanti da pagarsi dalle società svizzere giusta gli art. 22 a 24. La somma rimanente è dovuta dalla Confederazione per il 1° gennaio 1925.

Art. 32.

Il sussidio federale unico è accordato a tutte le nuove assicurazioni nonchè agli aventi diritto risultanti da assicurazioni di capitali in caso di vita, che devono essere tacitati giusta l'art. 24.

b. Diritto al sussidio.

Gli aventi diritto in virtù di assicurazioni in caso di morte, che sono pagate in seguito alla morte dell'assicurato, ricevono come sussidio federale una somma che corrisponde alla differenza tra la liquidazione prevista nell'art. 23 e la quota nella cauzione.

Art. 33.

La Confederazione paga un sussidio periodico che viene ad aggiungersi ai premi dovuti per la nuova assicurazione (« sussidio periodico »).

2. Sussidio periodico.
a. Misura.

I pagamenti dovuti dalla Confederazione come sussidio periodico sulla singola assicurazione importano, ridotti in contanti, il 19 % della riserva matematica.

Art. 34.

Il sussidio periodico per l'assicurazione di capitale in caso di morte è concesso soltanto per il tempo durante il quale vengono pagati premi per la nuova assicurazione.

b. Diritto.

Art. 35.

Il sussidio periodico è pagato o conteggiato in contanti per il suo intero ammontare nei casi seguenti:

c. Pagamento in contanti.

1. nella liquidazione delle assicurazioni in caso di vita (art. 24);
2. nelle nuove assicurazioni di rendite;

3. nelle nuove assicurazioni di capitali in caso di morte, se per l'assicurazione presso la società germanica sono già state pagate a quest'ultima tutti i premi previsti nel contratto, anche se per la nuova assicurazione non è pagato un premio o se il pagamento dei premi è successivamente sospeso.

Art. 36.

Contributo
delle società
svizzere.

Le società svizzere danno all'azione di soccorso un contributo pari al $3\frac{1}{2}\%$ della riserva matematica giusta le disposizioni della convenzione.

Art. 37.

Diritto in caso di riduzione del premio.

Il sussidio periodico e il contributo della società svizzera sono concessi intieramente se l'avente diritto paga per la nuova assicurazione almeno l'85 % del premio calcolato in conformità delle disposizioni della convenzione.

Se l'avente diritto paga meno dell'85 % di questo premio, il sussidio periodico e il contributo delle società svizzere sono ridotti nella proporzione esistente tra l'importo effettivamente pagato e l'85 % del premio.

Art. 38.

Esclusione degli stranieri

Se al 1° maggio 1923 o alla scadenza dell'assicurazione, quando sia avvenuta prima di detta data, l'antico assicurato presso la società germanica non era cittadino svizzero, il soccorso della Confederazione e il contributo della società svizzera non sono concessi. Non si applicano l'art. 23, 1° a 4° capoverso, sulla liquidazione delle assicurazioni venute a scadere per causa di morte.

Gli assicurati hanno il diritto di concludere nuove assicurazioni. Se l'ammontare di quest'assicurazione supera fr. 10.000, o l'assicurato è stato rifiutato o rimandato, dopo il 1° luglio 1923, da una società d'assicurazioni sulla vita, oppure se l'assicurazione sulla sua vita presso la società germanica è stata accettata solo verso pagamento di un premio aumentato, può essere chiesto il certificato sanitario previsto nell'art. 40.

Art. 39.

Se l'ammontare complessivo delle assicurazioni di capitali in caso di morte concluse da un assicurato su di una vita presso le società germaniche supera, estinti gli eventuali mutui sulle polizze, la somma di fr. 50.000, il sussidio federale unico, il sussidio periodico e il contributo delle società svizzere sono ridotti. La riduzione avviene nella proporzione esistente tra fr. 50.000 e la somma totale assicurata presso le società germaniche.

Limitazione del sussidio della Confederazione e del contributo delle società svizzere.

Art. 40.

Quando sia fornita la prova sommaria che la salute dell'assicurato è ancora buona, la società svizzera, se trova sufficiente questa prova, integrerà, su proposta speciale, la nuova assicurazione fino all'importo dell'assicurazione presso la società germanica, verso pagamento dei premi stabiliti, secondo le basi della convenzione, per l'età presente dell'assicurato.

Integrazione della somma assicurata.

Art. 41.

Se l'assicurato chiede il riscatto entro i primi dieci anni dalla conclusione dell'assicurazione presso la società svizzera, questa deduce dal valore di riscatto una somma a favore della Confederazione. All'inizio dell'assicurazione questa deduzione è eguale al sussidio federale unico (art. 31) e, se il riscatto avviene più tardi, essa diminuisce regolarmente con lo scadere di ciascun trimestre d'assicurazione, così che alla fine del periodo d'assicurazione, al più tardi, però, dopo dieci anni, la deduzione non ha più luogo.

Restituzione del sussidio federale all'atto del riscatto.

Il restante valore di riscatto non può essere inferiore alla quota nella cauzione. Le anticipazioni che occorressero a questo scopo sono rimborsate alle società svizzere dalla Confederazione.

Art. 42.

Se l'ammontare complessivo delle nuove assicurazioni di capitali in caso di morte concluse fino al 1° luglio 1925 non raggiunge la somma di 300 milioni di franchi, la Confederazione paga per ciascun'assicurazione in caso

Soprapprimo sul sussidio periodico.

di morte, oltre al sussidio periodico, un soprappremio annuale, che importa tante volte il 2 ‰ del sussidio periodico, quanti sono i milioni che mancano all'ammontare complessivo dei capitali assicurati, per compiere la somma di 300 milioni di franchi.

Art. 43.

Pagamento in blocco del sussidio periodico.

Il Consiglio federale può, di concerto con le società svizzere, sostituire al sussidio periodico ed al soprappremio il pagamento di una o più somme globali.

Art. 44.

Garanzia della riserva matematica delle nuove assicurazioni.

Le società svizzere depositano alla Banca Nazionale Svizzera, come cauzione a' sensi della legge sulle cauzioni, il valsente della riserva matematica delle nuove assicurazioni. Questa cauzione risponde in prima linea, giusta l'art. 16 della legge suddetta, per le nuove assicurazioni.

Le società svizzere sopportano in comune il rischio di mortalità.

Art. 45.

Esenzione dalla tassa di bollo e dalla contribuzione.

Le somme che la Confederazione deve pagare a titolo di quota nella cauzione, di sussidio unico, di sussidio periodico o di soprappremio, nonchè il contributo delle società svizzere di cui all'art. 36, sono esenti dalla tassa sul bollo e dalla contribuzione prevista nell'art. 12 della legge federale 25 giugno 1885 sulla sorveglianza delle imprese private in materia di assicurazione (legge sulla sorveglianza) e nell'art. 25, secondo capoverso, della legge sulle cauzioni.

Art. 46.

Cessione di atti e registri.

Le società germaniche hanno l'obbligo di consegnare senza spese alle società svizzere gli atti e i registri trovantisi in loro possesso, in quanto servano alla costituzione e alla liquidazione delle nuove assicurazioni, e di fornire qualsiasi informazione utile.

I mandatari generali svizzeri sono tenuti a consegnare alle rispettive società svizzere i documenti giustificativi di cui agli art. 19 e 20 dell'ordinanza d'esecuzione per la legge sulle cauzioni, del 16 agosto 1921.

Art. 47.

Se nella sua notificazione o nel rispondere a domande della società svizzera l'avente diritto ha fornito indicazioni inesatte o incomplete sulla nazionalità dell'assicurato, sul numero e l'ammontare delle assicurazioni concluse presso le società germaniche, o sui prestiti o anticipazioni concessi dalla società germanica sull'assicurazione, si dovranno rettificare la somma assicurata, la quota nella cauzione, i sussidi federali, il contributo della società svizzera e il premio.

Conseguenze
d'indica-
zioni ine-
satte.

Se l'avente diritto ha fornito scientemente indicazioni false o incomplete, egli perde qualsiasi diritto al sussidio federale e al contributo della società svizzera. La società è autorizzata a sciogliere il contratto d'assicurazione e a pagare il valore di riscatto.

Le somme che l'avente diritto avesse già riscosse indebitamente vanno da lui versate alla società svizzera che le accrediterà alla Confederazione, in quanto provengano dall'erario federale o dalla cauzione.

Resta riservata l'azione penale per le indicazioni false e incomplete fornite scientemente.

Art. 48.

Le disposizioni della presente legge e della convenzione sono giuridicamente obbligatorie anche per i terzi che derivano diritti da assicurazioni presso società germaniche o da nuove assicurazioni.

Obbligazione
giuridica di
fronte a
terzi.

I terzi aventi diritto mantengono, in confronto delle nuove assicurazioni, la stessa posizione giuridica che avevano rispetto all'assicurazione presso la società germanica.

Art. 49.

Le disposizioni delle leggi sulla vigilanza e sulle cauzioni, nonché quelle della legge federale sul contratto di assicurazione sono applicabili alla liquidazione delle assicurazioni presso le società germaniche e alle nuove assicurazioni, semprechè la presente legge e la convenzione non dispongano altrimenti.

Diritto sussi-
diario.

Art. 50.

Assicurazioni
della Magdeburgo.

Il Consiglio federale può compiere un'azione di soccorso, avente gli stessi effetti che quelli previsti nella presente legge, in favore degli aventi diritto i cui crediti si fondano su assicurazioni stipulate in Svizzera fino al 1886 presso la società di assicurazioni sulla vita di Magdeburgo. In tal caso la concessione di un sussidio federale può essere subordinata alla condizione che l'avente diritto adoperi come versamento unico per una nuova assicurazione la somma di tacitazione pagatagli dalla società.

Art. 51.

Pieni poteri
per l'accordo con le
società germaniche.

La presente legge conferisce al Consiglio federale la facoltà di concludere, per gli aventi diritto, con le società germaniche, in generale o singolarmente, un accordo circa una conveniente tacitazione degli aventi diritto contemplati dalla presente legge e di disporre della somma di tacitazione che dev'essere versata dalla società germanica. Le somme di tacitazione possono essere adoperate a rimborsare le prestazioni della Confederazione agli assicurati fino a concorrenza delle prestazioni stesse.

Nel concludere questo accordo il Consiglio federale non è vincolato dalle disposizioni della legge nè da quelle della convenzione con le società svizzere.

Art. 52.

Esecuzione
della legge.

Il Consiglio federale applica la legge e provvede all'esecuzione della convenzione con le società svizzere. Esso pubblicherà la legge solo se sarà conclusa la convenzione.

Legge Federale concernente l'uso delle cauzioni di società germaniche d'assicurazioni sulla vita e la concessione d'un soccorso federale agli assicurati svizzeri.

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1924
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'objet	
Numero dell'oggetto	
Datum	26.03.1924
Date	
Data	
Seite	323-338
Page	
Pagina	
Ref. No	10 148 158

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.
Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.
Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.